



www.unionedeicomuni.cr.it  
email: info@unionedeicomuni.cr.it  
Pec: unionedeicomuni.cr@pec.it

Unione Lombarda  
dei comuni **Oglio - Ciria**

Comuni di

CORTE DE' FRATI – GRONTARDO – OLMENETA – SCANDOLARA RIPA D'OGGIO  
Piazza Roma, 2 – 26010 CORTE DE' FRATI Tel. 0372 930048 – Fax 0372 1782051  
P. IVA 01301250195 – CF 93040820198

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

## **MERCATI E FIERE**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- D.G.R. 14.12.2020 n. 4054
- L.R 02.02.2010 n. 6
- D.lgs. 31.03.98 n. 114
- D.lgs. 26.3.2010 n. 59
- D.lgs. 6.11.2007 n. 193

I posteggi verranno assegnati tramite bando pubblico, nel rispetto di quanto previsto dal D.G.R. 14.12.2020 n. 4054 e dalla L.R 02.02.2010 n. 6 e ss.mm.ii.

## INDICE

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Obiettivi e finalità
- Art. 4 Esercizio dell'attività
- Art. 5 Autorizzazione per l'esercizio dell'attività
- Art. 6 Subingresso
- Art. 7 Rinnovo e revoca dell'Autorizzazione
- Art. 8 Canoni e tributi

### **TITOLO II - DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

- Art. 9 Istituzione dei mercati
- Art. 10 Assegnazione dei posteggi
- Art. 11 Modalità occupazione posteggio
- Art. 12 Limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività e l'occupazione del suolo pubblico
- Art. 13 Localizzazione, cadenza e orari di svolgimento
- Art. 14 Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali
- Art. 15 Scambio reciproco di posteggio
- Art. 16 Divieto di cessione del posteggio
- Art. 17 Spostamento – Soppressione – Trasferimento – Sospensione
- Art. 18 Assegnazione posteggi temporaneamente liberi
- Art. 19 Assenze
- Art. 20 Presenze
- Art. 21 Cessazione della concessione del posteggio
- Art. 22 Provvedimenti disciplinari

### **TITOLO III: COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 23 Modalità di rilascio dell'autorizzazioni per il commercio in forma itinerante

Art. 24 Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante

### **TITOLO IV: FIERE**

Art. 25 Tipologie e aree destinate a fiere

Art. 26 Autorizzazione e assegnazione posteggi nelle fiere

Art. 27 Modalità di funzionamento

Art. 28 Esclusione dalla fiera

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 29 Sanzioni

Art. 30 Norme igienico – sanitarie

Art. 31 Rinvio alle disposizioni di Legge

Art. 32 CUP (Canone Unico Patrimoniale)

Art. 33 Abrogazione ed entrata in vigore

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto del Titolo II – Capo I – Sezione III “Commercio su Aree Pubbliche”, della legge regionale n. 6/2010, ad oggetto “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi del Titolo IV del testo unico sopracitato si applica la regolamentazione particolare per queste previste.

Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

## ART. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) **posteggio:** la parte dell'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere di cui alla lettera f).
- f) **calendario regionale delle fiere:** l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- g) **presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- h) **spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- i) **spuntista:** l'operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, il posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- j) **attrezzature:** i banchi, i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- j) **scia:** la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii;
- k) **tipologia merceologica del posteggio:** la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
- l) **scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- m) **migliorie:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ottenerne l'ampliamento;

### **ART. 3**

#### **OBIETTIVI E FINALITA'**

In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

salvaguardare e riqualificare il centro storico anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

individuare il maggior grado di copertura delle merceologie trattate per rendere il commercio su area pubblica maggiormente attrattivo e competitivo

### **ART. 4**

#### **ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.

La durata della concessione dei posteggi per le aree mercatali, per le fiere e per i posteggi fuori dalle aree mercatali (isolati e raggruppati) è di dodici anni.

Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.

Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

### **ART. 5**

#### **AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite o cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.

L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore

commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, fatto salvo il caso di subingresso.

L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.

Salvo proroga per comprovata necessità, l'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'Unione Lombarda dei comuni Oglio – Ciria e previo assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'operatore che non ha assolto agli obblighi di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale 6/2010, oltre alla sanzione prevista dalla legge regionale, non può iniziare o svolgere l'attività di commercio su area pubblica sul territorio comunale.

## ART. 6 SUBINGRESSO

Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto.

Il subingresso deve essere comunicato tramite il portale telematico dello Sportello Unico prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.

Il subingresso mortis causa deve essere comunicato prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro un anno dalla morte del dante causa. Nel caso in cui al momento del subentro il subentrante non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa. L'acquisizione del requisito professionale dovrà avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che il subentrante abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione viene revocata con conseguente decadenza della concessione. Le assenze cumulate nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, producono gli effetti di cui al successivo art. 7 ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.

Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare).

Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

## **ART. 7**

### **RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La concessione del posteggio ha validità di dodici anni e potrà essere rinnovata, fatto salvo quanto disposto dal Deliberato della Giunta Regionale Lombardia n. 4054/2020, e in applicazione dell'art.70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, a condizione che la ditta concessionaria risulti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'eventuale rinuncia da parte della ditta concessionaria dovrà essere comunicata, con almeno 4 mesi di preavviso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC al Responsabile del servizio.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non venga presentata comunicazione di re-intestazione;

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio comporta la decadenza della concessione di quest'ultimo.

## **ART. 8**

### **CANONI E TRIBUTI**

Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle altre tasse o altri oneri dovuti secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti e/o consumi.

Le modalità di pagamento sono contenute nel regolamento che disciplina la concessione di suolo pubblico e nelle norme relative alla riscossione delle tasse e/o tributi.

Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, comporta l'avvio del procedimento, per la sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine di sette giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Scaduto detto termine l'operatore anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione nella titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata. Se le assenze si protrarranno complessivamente per più di quattro mesi nell'anno solare, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera b) del presente regolamento con conseguente decadenza della concessione del posteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà d'istituire un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. Le modalità di versamento saranno stabilite con apposito provvedimento del Responsabile del Settore competente.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

#### **ART. 9**

##### **ISTITUZIONE DEI MERCATI**

Il Consiglio Comunale nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 3, regolamenta i mercati e ne stabilisce:

l'ampiezza complessiva;  
la periodicità e i giorni di svolgimento;  
la localizzazione e l'articolazione del mercato;  
l'eventuale suddivisione in settori merceologici;  
le eventuali tipologie merceologiche;  
il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;  
i posteggi riservati ai produttori agricoli.

L'esatta dislocazione dei posteggi all'interno delle aree mercatali e l'eventuale obbligo della presenza nel posteggio del veicolo, sono stabiliti con apposito provvedimento dal Responsabile del settore competente in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alla dimensione del posteggio, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico - sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti.

I concessionari dei posteggi hanno l'obbligo di mantenere il veicolo entro lo spazio delimitato del posteggio salvo i casi d'impossibilità di contenere i veicoli per dimensione o forma del posteggio. Qualora il concessionario sia titolare di più posteggi almeno un automezzo dovrà essere mantenuto entro lo spazio delimitato dal posteggio. Non deve essere intralciata l'operatività e compromessa la sicurezza dell'area mercatale e pertanto è vietato circolare nella stessa per raggiungere gli altri posteggi.

Per esigenze di carattere igienico – sanitario, i posteggi da destinare alla vendita di generi alimentari e quelli riservati ai produttori agricoli, sono previamente individuati dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò comporti necessariamente la suddivisione dell'area mercatale in settori distinti.

#### **ART. 10**

##### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore di persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale e secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.

La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità stabilite dal bando comunale pubblicato all'albo pretorio. Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria per finalità di pubblicità notizia.

L'individuazione della tipologia merceologica di ciascuna postazione sarà determinata con delibera di Giunta Comunale.

I posteggi che dovessero liberarsi per rinuncia del titolare o revoca dell'autorizzazione da parte del Comune verranno riassegnati, con la medesima tipologia merceologica, mediante bando pubblico.

L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.

## **ART. 11**

### **MODALITA' OCCUPAZIONE POSTEGGIO**

L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il titolare di posteggio che occupa una superficie superiore a quella indicata nella propria concessione è soggetto alla sanzione pecuniaria: da 50 € a 300 € se l'eccedenza accertata non supera il 16 % della superficie concessa; fino a 498 € se l'eccedenza accertata è compresa tra il 16,01 % e il 33,33 % della superficie concessa; da 500,00 € a 3.000,00 € se l'eccedenza accertata supera il 33,33 % della superficie concessa (*art. 27, c. 2, lett. b e c. 6 della legge regionale*).

Alle violazioni previste dal presente comma consegue l'applicazione della sanzione accessoria dal presente regolamento. Il titolare di posteggio che allestisce un'occupazione con modalità diverse da quelle indicate sui propri atti autorizzativi, o con modalità diverse da quelle impartite dal Responsabile del settore competente e dalla Polizia Locale, pur occupando una superficie pari a quella concessa, è soggetto alla sanzione pecuniaria fino a 225 €. In caso di violazione si applica anche la sospensione dal mercato come disciplinata dall'art. 22 comma 1 lett. b) punto 5 del presente regolamento.

Ogni singolo posteggio sarà opportunamente delimitato a terra.

## **ART. 12**

### **LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione o, in caso di società, a chi comprovi la sua qualità di socio o amministratore, ai collaboratori familiari o ai lavoratori subordinati.

Durante lo svolgimento del mercato e, soprattutto, durante le operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature, dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile i rumori, evitando anche schiamazzi e grida. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 30,00 € a 90,00 €.

Gli operatori partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito, salvo giustificato motivo, o qualora si verifichi una situazione meteorologica avversa e tale da compromettere il normale svolgimento delle attività commerciali, previa comunicazione alla Polizia Locale. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €;

Gli operatori alimentaristi dovranno inoltre osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

I prodotti alimentari sfusi devono essere adeguatamente protetti dalla polvere e da possibili contaminazioni.

E' consentita la somministrazione di prodotti alimentari e di bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

La somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere e con le attrezzature necessarie per consentire il consumo diretto sul posto nelle aree sprovviste di acqua corrente dovrà essere tenuta a disposizione una o più taniche di acqua potabile, per il lavaggio delle mani, convogliando le acque di scarico nella pubblica fognatura.

Nel caso di utilizzo di olio e altre sostanze oleose, si dovrà aver cura di proteggere adeguatamente la pavimentazione stradale. In caso contrario l'operatore risponderà dei danni conseguenti.

Lo smaltimento dell'olio esausto dovrà avvenire secondo le normative in vigore.

I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 3794 del 12 marzo 2014.

La Giunta Comunale può determinare il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti, in modo che queste possano armonicamente integrarsi con le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto ambientale in particolare nelle aree a valenza storica, architettonica ed ambientale.

Il Responsabile del settore competente ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività. L'inosservanza a tali ordini è punita con la sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €. e con l'applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 22 c. 1 lett. b) punto 5 del presente regolamento.

Tra un posteggio e l'altro deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 cm. Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere dal posteggio più di 25 cm per ogni lato, fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purché, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio.

Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi con quanto stabilito dal presente comma è punito con la sanzione pecuniaria da 80,00 € a 240,00 €.

Ogni operatore dovrà assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia. L'inosservanza a questa prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €, alla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno, due in caso di recidiva a norma dell'art. 22 c. 1 lett. a.2.

Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui. L'inosservanza a queste prescrizioni è punita, quando la legge non stabilisca altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Il titolare di due posteggi attigui può utilizzarli con un unico banco di vendita a meno che non esista un passaggio per il transito di veicoli e di pedoni previsto dalla planimetria dell'area mercatale, nel rispetto delle destinazioni merceologiche dei posteggi, previa autorizzazione delle nuove misure di occupazione

dell'Ufficio competente. L'inosservanza a queste prescrizioni è punita, quando la legge non stabilisca altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila, fatto salvo che ciò non sia possibile per cause logistiche oggettive. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 40,00 € a 120,00 €.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e infiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio comunale arboreo. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria fino a 300,00€, fatto salvo eventuali maggiori sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. L'operatore risponderà dei danni conseguenti.

Durante le ore di svolgimento del mercato è fatto divieto di tenere animali presso il posteggio assegnato in concessione fatto salvo gli eventuali animali d'affezione per i quali dovranno essere rispettate le norme sul benessere degli animali. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €.

E' vietato:

A. l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD, che potranno farli ascoltare, purché a volume moderato;

B. sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;

C. tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio;

D. collegarsi agli impianti esistenti per di illuminazione e di fornitura di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni e senza le adeguate protezioni di sicurezza previste dalla legge;

E. piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;

F. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

G. accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;

H. lasciare animali liberi;

J. vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;

K. vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza; e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;

I. esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;

L. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;

M. vendere animali vivi di qualsiasi specie;

Le disposizioni di cui al precedente comma, sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 100,00 € a 300,00 €, sempre che non costituiscano reato e quando non siano previste specifiche sanzioni da leggi o regolamenti.

**ART. 13**  
**LOCALIZZAZIONE, CADENZA E ORARI DI SVOLGIMENTO**

Il mercato si svolge nell'ambito delle aree definite dal Consiglio Comunale, Piazza Roma – Grontardo, Piazza Roma - Corte de' Frati e Piazza Volpari - Olmeneta, con cadenza settimanale nelle giornate di LUNEDI' – Olmeneta, MARTEDI' – Grontardo, MERCOLEDI' – Corte de' Frati, osservando l'orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato con l'eccezione delle festività di Natale, Capodanno e Pasqua, per le quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di Legge, potrà fissare la data anticipata di svolgimento.

L'operatore che continua ad occupare il proprio posteggio o che non esce dall'area mercatale con il mezzo o effettua operazioni di vendita oltre gli orari stabiliti, è soggetto alla sanzione pecuniaria:

fino a 150,00 € se la protrazione non supera i 15 minuti;  
fino a 300 € se la protrazione è superiore a 15 minuti ma non supera i 30 minuti;  
da 500,00 € a 3.000,00 € se la protrazione è superiore a 30 minuti in applicazione delle specifiche norme regionali.

**ART. 14**  
**REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLE AREE MERCATALI**

Nelle aree mercatali è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero dell'area, in modo da garantire la sicurezza agli operatori ed agli utenti, nonché per motivi igienico - sanitari. Sono ammessi i mezzi di pronto intervento. L'inosservanza al divieto di transito all'interno di dette aree è sanzionata dal corrispondente articolo del codice della Strada vigente.

Durante le ore di vendita ogni rifornimento di merce ai banchi deve essere effettuato a mano anche con carrelli a mano di piccole dimensioni.

**ART. 15**  
**SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO**

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza a firma congiuntiva va inoltrata al Responsabile del Mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

L'istanza, sottoscritta da entrambi gli operatori, dovrà contenere le motivazioni dello scambio e le dichiarazioni di accettazione allo scambio del posteggio.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzati in sostituzione di quelli rinunciati.

## **ART. 16**

### **DIVIETO DI CESSIONE POSTEGGIO**

È vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di subingresso. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza diritto a rimborsi o altri indennizzi. Qualora venga accertata la cessione totale o parziale di un posteggio in forma abusiva:

- il titolare dello stesso è soggetto alla sanzione pecuniaria fino a euro 500,00, cui consegue la sanzione accessoria della decadenza dalla titolarità del posteggio prevista dall'art. 21 c. 1.3 lettera c.
- l'operatore che occupa il posteggio o parte di esso, seppur in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche soggiace alla sanzione pecuniaria prevista dalla normativa regionale.

## **ART. 17**

### **SPOSTAMENTO – SOPPRESSIONE – TRASFERIMENTO – SOSPENSIONE**

L'area mercatale nei giorni e negli orari destinati allo svolgimento del mercato non potrà essere concessa per lo svolgimento di altre attività o manifestazioni che comportino la totale o parziale sospensione del mercato o che comunque ne pregiudichino il regolare svolgimento, fatte salve le eventuali esigenze di carattere straordinario nonché di quanto previsto ai successivi commi.

La soppressione e il trasferimento del mercato, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento del giorno di svolgimento del mercato, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Lo spostamento temporaneo della data ed il trasferimento temporaneo sono disposti dal Sindaco. Nei casi d'urgenza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la rottura di sottoservizi ecc..) lo spostamento di data o il trasferimento potranno essere disposti dal Responsabile del Settore competente.

Il trasferimento e lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altro giorno sono disposti per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.

L'operatore che non osserva i provvedimenti di trasferimento di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 D.lgs. 114/98.

## **ART. 18**

### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

Qualora, entro il termine massimo di accesso all'area mercatale, non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, quest'ultimo sarà assegnato per quel giorno ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

I concessionari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e, fatto salvo cause di forza maggiore, saranno considerati assenti.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, comunemente detta "spunta", è effettuata direttamente dal personale della Polizia Locale, tenuto conto dei criteri previsti dal presente articolo, e sulla base di un'apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio, tenuta ed aggiornata a cura dei competenti Uffici comunali.

A parità di presenze si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche cumulata con quella dell'eventuale dante causa. La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata il 5 luglio 2012.

L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al momento dell'assegnazione al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo alla superficie concessa.

Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari saranno assegnate prioritariamente agli operatori appartenenti alla medesima tipologia merceologica o in mancanza, al medesimo settore merceologico. In caso di assenza di operatori appartenenti ad un settore merceologico, le operazioni di spunta non terranno conto della destinazione merceologica del posteggio.

Non si dà luogo al riconoscimento di alcun punto di presenza agli operatori "spuntisti" che:

1. non siano presenti per qualsiasi motivo all'orario d'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi;
2. si siano presentati senza avere con sé le merci e le attrezzature per l'allestimento del banco; non abbiano effettuato il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
3. risultino privi di attestazione annuale di cui all'articolo 21 comma 9 della Legge regionale

Nel caso in cui lo spuntista occupi un posteggio senza attendere la formale assegnazione da parte del personale addetto, pur avendone diritto, soggiace alla sanzione amministrativa fino a 300,00 €.

Gli operatori non in regola con i pagamenti del canone di occupazione di suolo pubblico non possono partecipare alle operazioni di "spunta".

Gli operatori non iscritti nella graduatoria di spunta, per partecipare alla prima assegnazione presentano tramite il portale l'apposita comunicazione.

L'aggiornamento delle graduatorie di spunta è effettuato al 31 gennaio di ogni anno, con decreto del direttore del servizio competente, previa comunicazione di avvio del procedimento agli operatori interessati, cancellando gli operatori che, iscritti almeno dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello in corso, non hanno maturato un numero complessivo di presenze e/o presenze effettive pari alla metà più uno dei mercati svolti nel corso del medesimo triennio.

Oltre quanto stabilito dal presente articolo, la cancellazione dalle graduatorie di spunta di un operatore avviene in qualunque momento dell'anno, con le medesime modalità, allorché si verificano le seguenti condizioni:

1. l'operatore per qualunque motivo non risulta più titolare dell'autorizzazione in base alla quale ha maturato le presenze;
2. l'operatore non dà seguito alla procedura di subingresso nei casi ed entro i termini previsti dalla Legge;
3. l'operatore non risulta aver assolto anche solo uno degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 21 c.4 della legge regionale;

Con la cancellazione, l'operatore perde qualsiasi diritto maturato presso il mercato cui si riferisce la graduatoria medesima.

Rimane sempre facoltà di qualsiasi operatore cancellato chiedere una nuova iscrizione alle graduatorie di spunta, sempre che in possesso dei titoli richiesti.

Lo spuntista che non risulta in possesso dell'attestazione in corso di validità, oltre alla sanzione prevista dalla legge regionale, non può svolgere l'attività di commercio su area pubblica sul territorio comunale.

## **ART. 19**

### **ASSENZE**

I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del Mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

È considerato assente l'operatore che non si presenta sul mercato entro il termine massimo di accesso all'area mercatale. L'Agente della Polizia Locale comunica di volta in volta ai competenti Uffici i nominativi degli operatori assenti. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza.

In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine di 15 giorni, il certificato medico. La ripresa dell'attività prima della scadenza della malattia interrompe la stessa e le successive assenze dovranno essere nuovamente giustificate. In caso di società di persone le disposizioni sulle assenze si applicano solo se le cause di sospensione riguardano tutti i soci.

## **ART. 20**

### **PRESENZE**

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione del titolare, oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione, carta di esercizio e/o modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti, attestazione e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo.

## **ART. 21**

### **CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca.

#### **1.1 Scadenza**

La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio.

#### **1.2 Rinuncia**

La concessione cessa in caso di rinuncia formale del titolare.

#### **1.3 Decadenza**

La concessione di posteggio decade, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, nei seguenti casi:

- a) revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
- b) qualora l'operatore incorra nuovamente in una delle ipotesi che hanno comportato la sospensione dal mercato da due a quattro giorni (articolo 22, lett. b) nel biennio successivo all'adozione del provvedimento disciplinare;
- c) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso.

#### **1.4 Revoca della concessione di posteggio**

La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse e di pubblica utilità.

In caso di revoca, il titolare potrà ottenere un altro posteggio di analoghe dimensioni, nell'ambito del territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

L'assegnazione del nuovo posteggio sarà concessa compatibilmente con l'effettiva disponibilità, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi del Mercato eventualmente disponibili in quanto non assegnati, purché non siano state avviate le procedure di assegnazione;
- b) nell'ambito dell'area di Mercato, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del Mercato ed il numero di posteggi in esso originariamente previsti;
- c) nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica del territorio comunale.

Nei casi di rinuncia e decadenza della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

## ART. 22 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Dirigente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per i seguenti periodi:

a) sospensione per un giorno:

- a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
- a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine o in modo indecoroso;
- a.3. per occupazione di superficie maggiore (inferiore al 33,33%) o diversa da quella assegnata;
- a.4. per occupazione del posteggio oltre l'orario stabilito;

b) sospensione da due a quattro giorni:

- b.1. per recidiva nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a) qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
- b.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
- b.3. per turbamento dell'ordine del mercato;
- b.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
- b.5. per violazioni di norme di carattere igienico – sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.
- b.6. per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali.
- b.7. per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- b.8. per il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- b.9. In caso di accertata attività lavorativa in altro comune nel periodo di assenza per malattia anche a seguito di presentazione di certificato medico;
- b.10. per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio, e generi non ammessi nel mercato;

Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Locale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale.

Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Locale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D.lgs. 114/98 a cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente articolo al precedente comma 1, lettera b.

## **TITOLO III**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **ART. 23**

#### **MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale che intendono avviare l'attività nell'Unione Lombarda dei comuni Oglio - Ciria, con le modalità previste dalla Legge Regionale.

Le domande in bollo, che devono pervenire tramite il portale dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Lombarda dei comuni Oglio - Ciria devono contenere le seguenti dichiarazioni:

1. dati anagrafici e codice fiscale;
2. possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale;
3. settore o settori merceologici;
4. domicilio o recapito telefonico, indirizzo posta elettronica certificata, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

#### **ART. 24**

#### **LIMITAZIONI E DIVIETI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE**

Considerato l'assetto urbanistico dei comuni e tenuto conto dei provvedimenti disciplinanti la sosta e il traffico nel territorio comunale, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune in occasione di manifestazioni ed eventi, l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato nelle aree individuate da specifica ordinanza sindacale.

L'esercizio del commercio itinerante è invece ammesso, salvo specifici divieti e limitazioni nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali. La sosta dei veicoli ad uso degli operatori è consentita solo a condizione che sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, in maniera da non intralciare il traffico, creare turbative o costituire pericolo per gli altri utenti della strada.

Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.

È fatto divieto impiegare apparecchi di diffusione sonora sia per diffondere messaggi, pubblicità, musica o annunciare la propria presenza.

È fatto divieto tenere acceso il motore degli autoveicoli durante la sosta per l'effettuazione delle operazioni di vendita;

È vietato mostrare, nonché porre in vendita simboli propri di qualunque ideologia basata sull'odio e la discriminazione razziale, etnica e religiosa.

## **TITOLO IV FIERE**

### **ART. 25**

#### **TIPOLOGIE E AREE DESTINATE A FIERE**

Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Le Fiere attualmente in atto sono le seguenti:

- Fiera di CORTE DE' FRATI.
- Fiera di SCANDOLARA RIPA D'OGLIO.
- Fiera di GRONTARDO.
- Fiera di OLMENETA.

L'ubicazione di tali fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinati dal servizio SUAP.

Le Fiere indicate sono ubicate sulle vie cittadine ed il numero dei posteggi disponibile nelle varie edizioni, può essere soggetto a variazioni in base alla fruibilità dei luoghi.

Le relative concessioni sono pertanto rilasciate con cadenza annuale.

L'istituzione di nuove Fiere è stabilita dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi di cui alla normativa regionale – DGR 4054/2020, e ss.mm.ii.

### **ART. 26**

#### **AUTORIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI NELLE FIERE**

L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nelle fiere comunali è rilasciata dal servizio SUAP, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui l'Ufficio competente provvede alla pubblicazione del bando di selezione completo dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Le domande di concessione del posteggio debbono essere compilate ed inviate al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera, tramite il portale Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

- b) il possesso dei requisiti morali e/o professionali;
- c) la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
- d) il settore o i settori merceologici.

In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni previste per i mercati. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.

Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.

Nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle fiere con meno di cento posteggi, ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento. In relazione ad alti numeri di domande di partecipazione, l'avvio del procedimento amministrativo viene comunicato tramite pubblicazione dell'elenco dei richiedenti all'albo pretorio.

Il comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi telematicamente al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

## **ART. 27**

### **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

I titolari del posteggio devono accedere all'area della Fiera, occupare il posteggio assegnato ed allestirlo con banco di vendita e merce esposta entro e non oltre gli orari determinati nell'ordinanza sindacale. Nel medesimo provvedimento sono indicati anche gli orari nei quali devono cessare le operazioni di vendita e lasciare libero il posteggio. Salvo giustificato motivo o qualora si verifichi una situazione meteorologica avversa e tale da compromettere il normale svolgimento delle attività commerciali, è possibile anticipare l'orario di sgombero dei posteggi e di uscita dalla fiera solo dopo averne dato comunicazione alla Polizia Locale.

Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonché gli spazi fra un banco e l'altro. L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alla fiera.

I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere rimossi, salvo siano utilizzati da banco di vendita o rientrino nell'area autorizzata.

Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 11 del presente regolamento per quanto attiene la superficie eccedente, da 100,00 € a 300,00 € negli altri casi.

Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,20, e non possono sporgere per più di 25 cm per ogni lato fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purché, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico.

Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi con quanto stabilito dal presente comma è punito con la sanzione pecuniaria da 80,00 € a 240,00 €.

E' vietato, per motivi di tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, l'uso di generatori di corrente fatti salvi eventuali provvedimenti autorizzativi rilasciati dal responsabile del Settore competente.

E' ugualmente vietato l'uso di altoparlanti, megafoni o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della Fiera. L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 75,00 € a 450,00 €.

E' fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio.

I venditori di apparecchi, dischi, musicassette ecc. possono far funzionare gli apparecchi riproduttori sonori solo ad un volume tale da non arrecare disturbo alle occupazioni, al riposo dei residenti ed all'ordinato svolgimento della manifestazione e nel rispetto nei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno contenuti nel D.P.C.M. 1.3.1991.

Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:

adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella Fiera ed alla circolazione stradale;

vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele e prescrizioni;

detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;

svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;

allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;

danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;

praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;

collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;

lasciare animali liberi;

accendere fuochi;

esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sull'odio e la discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono punite, quando leggi o regolamenti non stabiliscano altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 75,00 € a 450,00 €.

I prodotti alimentari sfusi devono essere contenuti in apposite vetrine, in modo da proteggerli dalla polvere e da possibili contaminazioni.

Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002.

Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al precedente ed al presente comma sono punite, quando leggi e regolamenti non stabiliscano altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

Nell'esercizio dell'attività di vendita devono inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti, con particolare riguardo alle seguenti:

durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della legge regionale;

il venditore deve esporre al pubblico, in modo ben visibile, il prezzo di vendita dei prodotti;

gli strumenti destinati alla pesatura devono essere regolarmente bollati, puliti e collocati in modo ben visibile frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso.

I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 3794 del 12 marzo 2014.

## **ART. 28**

### **ESCLUSIONE DALLA FIERA**

Fatte salve le sanzioni pecuniarie, nei casi di particolare gravità o di recidiva sarà disposta l'esclusione dalla edizione successiva della fiera.

Si considerano di particolare gravità:

la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per la partecipazione alla fiera;

l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o di forme alternative di alimentazione elettrica non autorizzato;

l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale;

la subconcessione a terzi.

E' interdetto per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONE FINALI**

#### **ART. 29**

##### **SANZIONI**

Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione della sanzioni accessorie laddove previste, si osserva la procedura di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 ss.mm.ii. nonché dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

I relativi introiti competono all'Unione Lombarda dei comuni Oglio - Ciria. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, c. 4 della citata L. 689/81 è il Dirigente che esercita le funzioni conferitegli in materia di commercio, individuato all'interno dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi dell'Unione Lombarda dei comuni Oglio – Ciria.

#### **ART. 30**

##### **NORME IGIENICO SANITARIE**

I concessionari hanno l'obbligo di svolgere la loro attività di vendita nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e, in special modo, nel rispetto del d.lgs. 6 Novembre 2007 n.193 “Attivazione della direttiva CE 2004/41 relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”.

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza Min. San. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

#### **ART. 31**

##### **RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgs. n.114/98 e alla L.R. 6/2010 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

#### **ART. 32**

##### **CUP (CANONE UNICO PATRIMONIALE)**

Il Comune fissa annualmente la misura del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal Comune, in rata unica al 31 Marzo di ogni anno. Per i commercianti che intendono usufruire del servizio di energia elettrica erogato dal Comune si applica un rimborso forfettario giornaliero di € 5.

Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere cambiato tale importo in qualsiasi momento.

**ART. 33**  
**ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogare tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.